

Avv. Elisabetta Marino

Via Vito D'Anna n.16 - 95024 ACIREALE (CT)
Fax 095-8992337 - 3474497968
elisabetta.marino@yahoo.it

ORIGINALE

**ALL'ON. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA - RICORSO
STRAORDINARIO (ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971
e dell'art. 23, comma 4 dello Statuto Regione Sicilia)**

Il COMUNE DI SANTA VENERINA, (cod. fisc. 00482350873) in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, dott. Greco Salvatore, rappresentato e difeso, per procura apposta su foglio separato e annessa al presente atto, dall'avv. Elisabetta Marino (cod. fisc. MRNLBT78D55A028B), giusta delibera della Giunta Municipale n. 163 del 10.12.2019 e determina sindacale n. 45 del 2019 ed elettivamente domiciliato in Acireale (Ct), in via Vito D'Anna n.16, numero di fax e pec a cui inviare comunicazioni: 095-8992337 - elisabetta.marino@pec.ordineavvocaticatania.it.

dichiara

all'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, in persona del Dirigente Generale e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 161.

e nei confronti

del Comune di Centuripe, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Centuripe (EN), Piazza Lanuvio n. 28,

del Comune di Pedara, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Pedara (CT), Piazza Don Giovanni Bosco

di proporre ricorso straordinario

avverso l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,

- del decreto 1950 del 06/08/2019, pubblicato in GURS, parte I, n. 38, il 16/08/2019, concernente l'approvazione definitiva delle graduatorie, riconducibili all'avviso pubblico, approvato con il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018, finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la predisposizione di un "Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico,

a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana"; con riguardo alla posizione del Comune di Santa Venerina, ritenuta non sufficiente per accedere al finanziamento;

- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresi ove occorra:
- il bando approvato con il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018;
- le graduatorie provvisorie, limitatamente alle proposte indicate con priorità n. 1 degli interventi ammissibili a finanziamento approvate con D.D.G. n.1324 del 5 giugno 2019.

Il ricorso viene proposto per le seguenti ragioni in

FATTO

1. Il Comune di Santa Venerina ha partecipato alla procedura selettiva indetta con avviso pubblico, approvato con il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018 (pubblicato in GURS parte I, n. 22 del 18.5.2018), dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 7 – Politiche urbane e abitative per la predisposizione di un "Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana. Segnatamente il bando ha individuato due diversi livelli d'intervento, con specifici criteri di valutazione, "*Linea d'intervento A*" e "*Linea d'intervento B*". Il primo livello "A" relativamente a: "1) recupero, completamento, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio pubblico (ad esclusione di quello residenziale e dell'edilizia scolastica); 2) recupero, riqualificazione del patrimonio edilizio urbanistico e ambientale, mediante interventi di riutilizzazione di spazi inedificati o resi liberi per crolli o demolizioni, anche con l'inserimento di elementi integrati di arredo urbano e di piantumazione nelle piazze e nelle vie pubbliche, ovvero di demolizione e ricostruzione di immobili degradati; 3) recupero di chiese, mediante il restauro conservativo, l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento statico strutturale. Il secondo livello, la "*Linea d'intervento B*", con cui si è prevista la: "1) realizzazione, manutenzione straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, purché finalizzati alla mitigazione del

rischio idrogeologico dell'area classificate almeno "R3" dal vigente Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione siciliana, all'interno dei centri storici, come sopra definiti; 2) interventi diretti alla mitigazione del rischio idrogeologico delle aree classificate almeno "R3" dal vigente Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione siciliana, all'interno dei centri storici, come sopra definiti.

Con domanda prot. n.14972 del 15 ottobre 2018, il Comune di Santa Venerina, odierno ricorrente, avendo tutti i requisiti di cui alla "Linea d'intervento A", ha presentato il proprio progetto per l'intervento di riqualificazione urbanistica della piazza Roma e delle vie adiacenti che insistono nel centro storico comunale.

2. Successivamente, in data 5.6.2019, l'Assessorato con D.D.G. n. 1324, pubblicato su G.U.R.S. n. 28 del 14. 6 .2019, ha approvato, in via provvisoria, le graduatorie degli interventi che potevano accedere al finanziamento, distinte per linee d'intervento, come da bando, "A" e "B", nonché l'elenco dei Comuni esclusi con le relative motivazioni. All'esito della graduatoria provvisoria, il Comune di Santa Venerina non è rientrato tra i Comuni ammessi al finanziamento.

Pertanto, con atto n. prot. 11991 del 12.7.2019 l'Ente ha presentato le osservazioni, come previsto dal D.D.G. n.1324. In seno alle stesse ha eccepito, che in base alla scheda di autovalutazione, presentata in uno al progetto, non gli erano stati assegnati i 2 punti relativi al criterio "a" – "Area 2. Acqua" ed i 20 punti spettanti al criterio "b" "Edifici a rischio per la pubblica e privata incolumità", senza una vera e propria motivazione, ma con un semplice diniego da parte della Commissione (doc.1). Con riguardo al punto "b", ciò nonostante il progetto avesse previsto l'intervento sull'edificio sito in via Mangano 6/8, pieno centro storico, ed in condizioni di "rischio per la pubblica e privata incolumità", come attestato in sede progettuale, documentato fotograficamente, e sostenuto dall'esistenza di "espresi provvedimenti amministrativi e tecnici" di molto antecedenti rispetto alla data di pubblicazione del bando, come allegati (vedi *infra* motivo 1.).

3. In data 6.8.2019, con D.D.G. n. 1950, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha approvato la graduatoria definitiva non includendo l'odierno ricorrente tra i soggetti ammessi al finanziamento; l'Ente veniva persino retrocesso, rispetto alla graduatoria provvisoria (dalla posizione 54 alla posizione 58), nonostante la documentazione allegata e le specificazioni riportate in sede di osservazioni,

Si tratta di una decisione illegittima per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Eccesso di potere (difetto di istruttoria; erroneità e travisamento dei fatti; insufficienza e difetto di motivazione). Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990

Secondo quanto affermato nell'atto gravato, la decisione di diniego si fonda su presunte criticità che, già evidenziate in sede di approvazione della graduatoria provvisoria D.D.G. n. 1324, non sarebbero state superate dall'odierno ricorrente nel corso del successivo confronto, tramite osservazioni.

Si evidenziava, infatti, come già dal 2008, a seguito dell'intervento della Protezione Civile, con prot. n. 13393 del 22 agosto 2008, s'individua la pericolosità dell'edificio e la squadra intervenuta relaziona di aver transennato l'area intorno all'immobile, interessata da distacchi di intonaco e malta cementizia provenienti dall'edificio e caduti sulla sede stradale. Contestualmente si segnala la necessità di "diffidare la ditta ad eseguire i lavori di riparazione e/o messa in sicurezza dei ballatoi (...) per eliminare il pericolo di nuovi distacchi". L'edificio, a seguito dell'ordinanza della Protezione civile n° 36 del 3 settembre 2008, è stato messo in sicurezza a far data dall'ottobre 2008 (comunicazione prot. 16186 del 2 ottobre 2008). Com'è evidente, tali interventi non hanno risolto lo stato di pericolosità dell'immobile, ma soltanto hanno tamponato una situazione puntuale di pericolo. L'edificio necessita ancora di interventi tali da garantire l'incolumità pubblica e privata, ciò si desume anche dai rilievi fotografici, allegati alla domanda (foto 8 della documentazione fotografica allegata al progetto).

Invero due sono le censure da muovere alla Commissione in sede di valutazione dei criteri: 1) la carenza di motivazione, già adottata in sede di graduatoria provvisoria, e nuovamente ribadita all'esito dell'istruttoria, atteso che non si sono prese in considerazione le argomentazioni addotte in sede di osservazioni; 2) la composizione parziale e non il plenum dei componenti della Commissione in sede decisionale sui criteri di valutazione da attribuire.

1) Con riguardo al difetto di motivazione visto che la Commissione non ha motivato sufficientemente l'eliminazione dei punti dalla scheda di autovalutazione del Comune, in special modo dei 20 punti relativi agli interventi di ristrutturazione di edifici, comportanti un rischio per l'incolumità pubblica e privata. Non è da considerarsi esaustiva la semplice indicazione della assenza di documenti

La Commissione avrebbe dovuto, perlomeno, in sede di graduatoria definitiva, chiarire come mai non ha inteso prendere in considerazione quanto addotto

dall'odierno ricorrente, in seguito alle ulteriori risultanze istruttorie, emerse all'esito delle osservazioni.

E però, per regola generale sancita dall'art. 3, comma 2, lett. e), della l. n. 241/1990: «La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Come già detto, però, non vi è alcuna motivazione che chiarisca le ragioni che hanno portato la Commissione a discostarsi dalle osservazioni presentate, nonché da tutto quanto già inserito in sede di relazioni tecniche e documentazione fotografica.

Il difetto di motivazione appare di assoluta evidenza.

2) Con riguardo alla parziale composizione della Commissione in fase di valutazione dei criteri per l'ammissione ai finanziamenti si eccepisce la necessità dell'intero collegio giudicante. Nel caso *de quo* solo tre dei componenti della Commissione hanno firmato la scheda di autovalutazione e hanno deciso l'assegnazione dei punteggi, sottraendo i 22 punti al Comune (doc. 1).

Conformemente ad un orientamento consolidato si ritiene che la commissione giudicatrice di gare d'appalto (nella specie si ricorda il richiamo puntuale al D.D.G. 1950 al d.lgs. n.50/2016) costituisce un collegio perfetto che deve operare con il "plenum" e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 12/01/1999, n.13; Cons. Stato, Sez. VI, 27/12/2000, n.6875; da ultimo cfr. T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 15/05/2017, n.471).

Tale difetto comporta, altresì, la violazione di quanto statuito nel bando, come si evince nel motivo di seguito riportato.

2). Violazione e falsa applicazione della *lex specialis*. Violazione del principio d'imparzialità e buono andamento

Come già evidenziato con il motivo che precede, la Commissione giudicatrice ha interpretato estensivamente l'art. 9 del bando riguardante la documentazione da presentare, rispetto all'interpretazione letterale da dare allo stesso. Difatti, all'articolo 9 del bando nulla è disposto con riguardo alla documentazione richiesta per la "certificabilità" dell'edificio che rappresenta elevato rischio per "l'incolumità pubblica e privata". Ciò nonostante, l'Ente si è premurato sia nella relazione tecnica illustrativa, che soprattutto nella documentazione fotografica allegata al progetto di relazionare la Commissione circa l'edificio pericolante, da ristrutturare (pagine 4-5

della relazione tecnica illustrativa d'intervento e foto 8 della documentazione fotografica allegata al progetto). Va anche precisato che l'Ente in sede di osservazioni, ha comunque integrato la documentazione con quanto richiesto dall'Assessorato, riportandosi all'atto d'intervento su fabbricato pericolante sito in via Pilota Giovanni Mangano n.8, da parte della Protezione civile n. 13393 del 22.08.2008 e all'Ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato n.36 del 03.09.2008, che si producono, nuovamente in uno al presente ricorso (doc. 2-3). I suddetti atti fugano ogni dubbio sul necessario requisito di "pericolosità" "al momento della pubblicazione del bando", l'immobile già nel 2008, ed oggi a seguito di mancata manutenzione ed ulteriore intervento versa in uno stato di totale degrado.

Va rilevato, pertanto, come l'interpretazione degli atti amministrativi deve essere individuata solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative. Invero, le regole della *lex specialis* di gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa Amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nel dar loro concreta attuazione.

Se ciò è valido nella errata applicazione delle norme che individuano i documenti da allegarsi, lo è ancor di più nel mancato rispetto della composizione della Commissione al momento della valutazione. Ciò in aperto contrasto con quanto fissato dall'art. 10, per cui i componenti nominati sono 5 e sono chiamati tutti a presenziare al momento dell'attribuzione dei punteggi. L'art. 10 a mente del quale *"Gli interventi ritenuti ammissibili saranno valutati da apposita commissione nominata dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e composta da cinque componenti, di cui almeno due dirigenti e tre funzionari direttivi o istruttori direttivi di cui uno svolgerà anche funzioni di segretario. Uno dei componenti della Commissione sarà designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico. Detta Commissione, a seguito di apposito esame, attribuirà a ciascun intervento un punteggio secondo i criteri di valutazione di seguito riportati e come meglio definiti nell'allegata scheda:..."*. Non si prevede, appunto, alcuna composizione a maggioranza e sicuramente questa non è consentita in fase di valutazione e assegnazione di

punteggi. Nella scheda di autovalutazione che l'Ente ha ottenuto tramite accesso agli atti, conseguente alla emanazione della graduatoria, in calce alla stessa figurano solo tre visti, riferibili agli unici tre commissari presenti. Inoltre, sempre in calce alla stessa si riporta l'assenza del "Geom. Mangiapane", altro componente.

Con ciò si viola, palesemente, la regola secondo la quale la Commissione giudicatrice ha natura di collegio perfetto, e deve quindi operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, è applicabile allorché la Commissione è chiamata a compiere scelte decisorie e discrezionali, rispetto alle quali determinante appare il contributo di tutti i componenti del collegio ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale.

La garanzia della collegialità è, altresì, preservata dalla esigenza che le attività istruttorie preliminari siano esaminate dalla commissione aggiudicatrice nella sua integrale composizione, e in tale veste la commissione proceda alla attribuzione dei punteggi alle singole offerte o progetti. (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 15/05/2017, n. 471).

Anche sotto questo profilo da ultimo evidenziato, dunque, si manifesta la palese inammissibilità delle ragioni di diniego espresse nel provvedimento gravato, nonché la contrarietà al principio dell'imparzialità e del buon andamento.

ISTANZA CAUTELARE.

Si chiede che venga concessa istanza cautelare.

Il *fumus* lo si evince dai motivi innanzi esposti.

Il *periculum* deriva dal possibile esaurimento del fondo, di cui dispone la Regione Siciliana, in persona dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, dal quale attingere i finanziamenti. Ed inoltre, attese le scarse risorse ed il perpetrarsi della crisi finanziaria che attanaglia gli Enti locali, si configura, altresì, un danno competitivo tanto da rendere meno attrattivo il Comune a livello turistico e meno vivibile a livello di qualità della vita dei suoi cittadini, rispetto agli Enti che ne beneficerebbero.

In virtù del *periculum* innanzi evidenziato, dunque, si chiede che in sede cautelare si ordini all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il riesame del provvedimento gravato, condotto alla luce dei motivi di ricorso.

Si fa istanza, inoltre, che venga concesso ogni altro strumento di tutela cautelare ritenuto utile a garantire le ragioni della odierna ricorrente.

Per i su esposti motivi

si chiede all'On. Presidente della Regione Sicilia l'accoglimento del ricorso straordinario, con l'annullamento di tutto quanto impugnato, nonché di concedere le misure cautelari richieste.

Con vittoria di spese e compensi.

Si producono: 1) Scheda di autovalutazione con diniego della Commissione; 2) Rapporto n. prot. 13393 della Ufficio Unico della Protezione Civile, riportato in sede di osservazioni; 3) Ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato n. 36 del 3.9.2008, integrato con le osservazioni; 4) copia dell'F24 con versamento del contributo unificato.

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, si dichiara che il contributo unificato dovuto versato per il presente procedimento è di € 650.

Acireale, 14 dicembre 2019

Avv. Elisabetta Marino

Elisabetta Marino

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto arch. dott. Salvatore Greco, nella qualità di Sindaco in carica del Comune di Santa Venerina ed autorizzato a tal fine giusta deliberazione della Giunta Municipale numero 163 del 10.12.2019, e vista la determina sindacale n. 45 del 12.12.2019, delego a rappresentare e difendere il Comune di Santa Venerina in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, autorizzandolo a presentare ricorso davanti al Presidente della Regione siciliana avverso il D.D.G. n. 1950 del 06.08.2019 che ha approvato, in via definitiva, le graduatorie, riconducibili all'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1002 del 3.05.2018, l'Avv. Elisabetta Marino nata ad Acireale il 15.04.1978 C.F. MRNLBT78D55A028B, con studio ad Acireale Via Vito D'Anna n.16, pec: elisabetta.marino@pec.ordineavvocaticatania.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, anche in caso di istanza di conversione, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, chiedere ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Elisabetta Marino e precisamente ad Acireale Via Vito D'Anna n.16, pec: elisabetta.marino@pec.ordineavvocaticatania.it.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Santa Venerina, 12.12.2019



Il Sindaco
Salvatore Greco

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Elisabetta Marino

via P. live: 0909
fax: 0909 0909


RELAZIONE DI NOTIFICA

Ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

La sottoscritta, avv. Elisabetta Marino (cod. fisc. MRNLBT78D55A028B), all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania assunta nella seduta dell'1 dicembre 2015, ha notificato, nell'interesse del COMUNE DI SANTA VENERINA (Ct) (c.f. 00482350873), giusta procura in atti, il sueseso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e la relativa procura alle liti a mezzo dell'Ufficio Postale di Acireale n. 17006, come meglio precisato nel timbro del medesimo Ufficio apposto qui di seguito, in data corrispondente a quella del timbro postale:


- previa iscrizione al n. 3 del proprio registro cronologico, all'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 7 - Politiche urbane e abitative, in persona del Dirigente Generale e legale rappresentante pro-tempore, nel suo domicilio in Palermo, in Via Leonardo da Vinci n. 161-90145 -PALERMO, mediante copia conforme all'originale, inviato, in data corrispondente a quella del timbro postale quivi apposto, in piego raccomandato, con avviso di ricevimento - Raccomandata a.r., n. AG. 78776047401-0

Avv. Elisabetta Marino



- previa iscrizione al n. 4 del proprio registro cronologico, alla Comune di Centuripe, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Centuripe (EN), Piazza Lanuvio n. 28,- 94010 CENTURIFE (EN), mediante copia conforme all'originale, inviato, in data corrispondente a quella del timbro postale quivi apposto, in piego raccomandato, con avviso di ricevimento - Raccomandata a.r. n. AG. 78776047402 **1**

Avv. Elisabetta Marino



- previa iscrizione al n. 5 del proprio registro cronologico, Comune di Pedara, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Pedara (CT), Piazza Don Giovanni Bosco, 95030 - PEDARA (CT), mediante copia conforme all'originale, inviato, in data corrispondente a quella del timbro postale quivi apposto, in piego raccomandato, con avviso di ricevimento - Raccomandata a.r. n. AG. 78776047403 **12**

Avv. Elisabetta Marino

